



SENT - 228/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott.ssa Anna Bombino consigliere

dott. Quirino Lorelli consigliere

dott. Antonio Palazzo consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60419** del registro

di segreteria, promosso da:

- **INPS**, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il

Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato

e difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O;

posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica

certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice

fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sebastiano Caruso (codice

fiscale CRSSST60L27E463R; posta elettronica certificata:

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n. 06 59058908)

contro

- **xx**, (c.f. xx), nata a xx ed

ivi residente in xx, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio

Calvo (c.f. CLVFRZ70P27C351N, fax n. 095 533313, pec: fabriziocalvo@pec.it), ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Favi (c.f. FVAFNC66T26H501E, fax n. 0635340270, pec: francescofavi@ordineavvocatiroma.org)

avverso e per la riforma

della sentenza n. 681/2022 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, pubblicata il 6 ottobre 2022 e notificata l'11 ottobre 2022.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 11 settembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'avv. Sergio Preden, per l'appellante, e l'avv. Francesco Favi, per delega dell'avv. Calvo, per l'appellata.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n. 681/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto dell'odierna appellata alla riliquidazione del trattamento pro-quota a carico di INPS con il sistema retributivo, a decorrere dalla data di pensionamento, tenendo conto

dell'art. 24, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011.

Pertanto, condannava l'INPS al pagamento delle differenze sui ratei già corrisposti, con interessi legali e rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

La sig.ra xx aveva proposto ricorso perché riteneva che erroneamente la quota della pensione a carico di INPS era stata determinata con il sistema di calcolo misto anziché con quello retributivo ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, considerato che al 31 dicembre 1995 aveva maturato più di 18 anni di servizio.

Tali anni derivavano dalla somma di periodi contributivi in parte presso ENPAV, in parte presso ex INPDAP e in parte per riscatto titoli di studio. Infatti, sarebbe stato più corretto applicare i commi 239 e 246 dell'art. 1 della legge n. 228/2012.

Orbene, il giudice di primo grado riteneva, in ordine all'istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti e maturati presso diverse gestioni previdenziali, che questo risulta subordinato alla sussistenza di determinati requisiti e condizioni (mancanza di trattamento pensionistico presso altre gestioni, periodi assicurativi non coincidenti, requisiti anagrafici e contributivi) e che, secondo l'interpretazione letterale del comma 246, tutti i periodi assicurativi, accreditati nelle varie gestioni previdenziali di cui al comma 239, e quindi anche quelle aggiunte nel 2016, incidono sulla determinazione dell'anzianità contributiva rilevante per l'applicazione del sistema di calcolo della pensione.

Conseguentemente, se dalla somma dei periodi assicurativi non coincidenti al 31.12.1995 presso le diverse gestioni previdenziali si raggiungono i 18 anni, la pensione maturata a carico di INPS deve essere calcolata con il sistema retributivo.

2. Veniva proposto appello da INPS, che nel ripercorrere lo svolgimento del processo, formulava il motivo d'appello rubricato per *“Violazione dell’art. 1 legge 18 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 1, commi 239 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*.

L’ente appellante censurava l’applicazione dei commi 239 e 246 della citata legge effettuata dal primo giudice perché non conforme a diritto.

La norma di riferimento sarebbe invero l’art. 1 della legge n. 335/1995, che stabilisce i criteri alla stregua dei quali deve essere determinato il sistema di calcolo, e il comma 13 del medesimo articolo, che prevede per i lavoratori già assicurati al 31.12.1995 e con un’anzianità contributiva di oltre 18 anni, il calcolo con il sistema retributivo.

Per il raggiungimento dei 18 anni occorrerebbe far riferimento alle forme di previdenza di cui al comma 6 e dunque all’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive di essa.

Pertanto, dovrebbe rilevare solo l’anzianità maturata in queste gestioni.

Non potrebbe farsi invece riferimento a quella maturata nelle casse previdenziali professionali, che trovano la loro disciplina nell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, secondo il quale gli enti privatizzati adottano provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio pro quota in relazione alle

anzianità già maturate rispetto all'introduzione di modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e ferma la possibilità di optare per l'adozione del sistema contributivo.

Con riguardo all'odierna appellata dovrebbe concludersi che l'ENPAV, rientrando fra le casse professionali, non potrebbe essere annoverata fra quelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO.

Conseguentemente, l'ente appellante riteneva che il comma 246 della legge n. 228/2012 dovrebbe interpretarsi in maniera diversa, non potendo attribuire a periodi versati fuori dall'AGO alcuna utilità ai fini del perfezionamento del requisito dei 18 anni al 31.12.1995.

In conclusione, l'INPS chiedeva l'accoglimento dell'appello.

3. In data 21 marzo 2024 veniva depositata la memoria da parte della sig.ra xx, al fine di affermare l'infondatezza dell'appello di controparte.

L'appellata ribadiva l'interpretazione delle norme in conformità alla decisione di primo grado e richiamava giurisprudenza a supporto, concludendo per il rigetto dell'appello proposto.

4. All'udienza in data 11 settembre 2024 il difensore di INPS appellante richiamava recenti sentenze della Sezione I d'Appello di questa Corte favorevoli alla tesi sostenuta, facendo presente che anche la Sezione d'Appello per la Regione siciliana aveva cambiato orientamento nello stesso senso, ripensando precedenti pronunce.

Il difensore dell'appellata si riportava alla propria memoria e chiedeva che, stante il contrasto giurisprudenziale, fosse deferita la risoluzione della questione di diritto alle Sezioni Riunite della Corte ai sensi dell'art. 114 c.g.c.

Il difensore di INPS replicava a tale richiesta rilevando che nelle sezioni

d'Appello l'orientamento sarebbe consolidato e, quindi, non vi sarebbero i presupposti per il deferimento.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione di diritto, sottoposta con il motivo d'appello formulato e oggetto di questo giudizio, riguarda l'interpretazione del comma 246, dell'art. 1 della legge n. 228/2012, secondo il quale, in relazione alla possibilità di cumulo gratuito di periodi contributivi non coincidenti maturati presso gestioni diverse, per il computo dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tenga conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 2, decreto legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

L'appellante lamenta che la decisione di primo grado, secondo la quale alla ricorrente, conseguito il cumulo gratuito, ai fini della determinazione della quota di pensione a carico dell'INPS, devono essere computati e riconosciuti tutti i periodi contributivi non coincidenti maturati anche presso la cassa di previdenza professionale, per determinare l'anzianità contributiva complessiva al 31.12.1995.

Ciò comporta, conseguentemente, per l'appellata xx ai fini della liquidazione della pensione, l'applicazione del più favorevole sistema di calcolo retributivo alla quota di pensione INPS (per la parte sino al 31.12.2011), anziché di quello misto (in parte retributivo ed in parte contributivo) concretamente utilizzato dall'ente previdenziale.

Chiarito che non è in contestazione il diritto dell'appellata, a fruire del cumulo gratuito, la questione all'esame è oggetto di un contrasto giurisprudenziale.

Invero, la sentenza impugnata aderisce ad una tesi favorevole alla posizione della ricorrente e muove essenzialmente da alcune considerazioni:

- con la legge n. 232/2016 nel novero delle forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti sono incluse quelle degli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 e al d. lgs. 103/1996;

- il comma 239, in particolare, disciplina il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, maturati presso diverse gestioni previdenziali, al fine di conseguire un unico trattamento, in termini di facoltà subordinata alla sussistenza di determinati requisiti;

- il comma 245 stabilisce che ciascuna gestione previdenziale, per la parte di propria competenza, determina in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;

- il comma 246 dispone che per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- sulla base di un'interpretazione letterale del comma 246, deve ritenersi che tutta l'anzianità contributiva complessiva vada presa a parametro perché ciascuna gestione stabilisca il sistema di calcolo da applicare per la determinazione della pensione;

- questo riguarda anche le gestioni degli enti come ENPAV, perché il rinvio effettuato nel comma 246 al comma 239 è un rinvio dinamico; quindi, devono essere incluse le modifiche successive apportate al comma 239, con l'inclusione tra i soggetti abilitati a fruire del cumulo degli iscritti agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d. lgs. 103/1996.

La tesi opposta si fonda sull'art. 1, commi 6, 12 e 13 della legge n. 335/1995:

- il comma 12 prevede che per gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31.12.1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni si applica il sistema di calcolo c.d. misto;

- il comma 13 prevede che per gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31.12.1995 hanno un'anzianità contributiva superiore a 18 anni si applica il sistema di calcolo retributivo;

- le forme di previdenza destinarie di queste regole sono quelle del comma 6 e, quindi, si ha riguardo alle pensioni erogate nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa;

- nelle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO non rientrano quelle degli enti privatizzati ex d.lgs. 509/1994;

- conseguentemente le regole dei commi 12 e 13 valgono soltanto per le forme di cui al comma 6 escluso quelle degli enti privatizzati;

- la disciplina relativa agli enti privatizzati è rinvenibile invece nell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995;

- a fronte del sistema delineato dalla legge n. 335/1995, bisogna tener conto dell'art. 1, comma 2, della medesima legge che stabilisce che le successive leggi possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge solo mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni;

- il comma 246 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 non contiene espresse modifiche all'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 e non può quindi attribuire ai periodi di contribuzione versati al di fuori dell'ambito dell'AGO, e delle gestioni sostitutive ed esclusive, alcuna utilità ai fini del perfezionamento dei 18 anni di contribuzione utili ad ottenere una pensione a carico dell'AGO o delle forme sostitutive ed esclusive liquidata con il sistema retributivo;

- il rinvio contenuto nel comma 246 al comma 239 (che sulla base delle successive modifiche include gli enti privatizzati) è un rinvio statico o recettizio, poiché il richiamo ad una norma determinata ed esattamente individuata costituisce un rinvio recettizio;

- conseguentemente, il comma 246 non include le forme relative agli enti privatizzati inclusi da successive modifiche nel comma 239.

La giurisprudenza che ha accolto la tesi meno favorevole per l'appellata xx ha aderito alle ultime considerazioni rappresentate, muovendo in alcuni casi anche dalla disciplina degli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo, traendo delle conseguenze anche dalle relative discipline, perché, se si consentisse di applicare il sistema retributivo considerando la complessiva anzianità contributiva, si otterrebbe con il cumulo il medesimo risultato e i medesimi benefici conseguibili con la ricongiunzione senza la corresponsione di un onere e senza il trasferimento della correlata contribuzione presso INPS. Infatti, la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29/1979 prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore presso diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica pensione calcolata sulla base di tutti i contributi versati.

A domanda dell'istante, quindi, i contributi (obbligatori, volontari, figurativi o a titolo di riscatto) vengono trasferiti presso un'unica gestione previdenziale, previo pagamento di un onere che varia in rapporto all'età al momento della domanda, a copertura della c.d. riserva matematica individuale.

Con la ricongiunzione, la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore presso la gestione di provenienza, nella sua integrale consistenza, viene trasferita nella nuova gestione e si valorizzano tutti i periodi assicurativi, attribuendo all'interessato un trattamento più vantaggioso rispetto a quello che potrebbe rivendicare tenendo distinti i rispettivi periodi in conseguenza del fatto che il calcolo del trattamento pensionistico avviene con le modalità applicabili alla gestione presso la quale è stata trasferita l'intera contribuzione.

Secondo quest'ultimo orientamento in ordine all'interpretazione dei commi 239 -246 dell'art. 1 legge n. 228/2012, si osserva che:

«A tal fine, occorre integrare l'interpretazione letterale con l'interpretazione logica, in base all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ricercando la necessaria correlazione tra le diverse disposizioni appena richiamate perché solo dalla stretta connessione di quel blocco di norme che unitariamente regola il cumulo è possibile risolvere la questione posta dall'appellante.

Giova dunque valutare il contesto in cui si colloca la disposizione da interpretare (Sez. III Centrale sentenza. n. 66/2020), di per sé dotato di intima coerenza, in modo da evitare interpretazioni contraddittorie, nell'ambito di un singolo documento normativo, suscettibili di rendere la norma controversa incoerente con il sistema delineato dal legislatore (Corte costituzionale sent. n. 85/2013).

Reputa il Collegio che il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la fictio iuris del cumulo gratuito, sia finalizzato al conseguimento del diritto ad un'unica pensione senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa poiché la novella legislativa del 2016 ha riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica) che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive maturate all'interno di ciascuna di esse e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Tale ultima disposizione conduce altresì ad escludere la possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del trattamento pensionistico in gestioni diverse.

In ossequio al principio di coerenza logico-sistematica dell'istituto e dell'ordinamento di settore in cui esso è collocato (cfr. par. da 2.2. a 2.5.), si ritiene che la previsione del comma 246 vada riferita ai periodi assicurativi maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/95 ovvero alle gestioni di competenza INPS ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti. Diversamente considerando, infatti, si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili (data l'autonomia di cui godono le casse previdenziali private, a mente dell'art. 3, c.12, della legge n. 335/1995) in violazione della stessa ratio dell'istituto del cumulo.

D'altronde, la perdurante possibilità per gli interessati di richiedere la ricongiunzione o la totalizzazione è un ulteriore argomento a sostegno della tesi ora esposta ove, di contro, la prospettazione di parte appellante condurrebbe 19 irragionevolmente al conseguimento dei medesimi benefici ottenibili con la ricongiunzione senza la corresponsione del relativo onere e senza il trasferimento della correlata contribuzione presso l'INPS. A ciò si aggiunga che al pensionato continuerebbe ad essere corrisposta la quota a carico della Cassa professionale, con una evidente e non consentita duplicazione di utilità, posto che le anzianità ivi maturate sarebbero state, al contempo, valutate dall'INPS per il calcolo della quota di pensione a proprio carico.

Ancora, ad ulteriore smentita di quanto sostenuto dall'appellante, va precisato che l'invocato sistema di calcolo ex art. 1, c. 13, della legge 335/1995 si applica solo ai periodi maturati nelle gestioni dell'INPS, per effetto del richiamo contenuto nel comma 13 al comma 6 del medesimo articolo il quale, nell'introdurre il nuovo criterio di computo di tipo contributivo (con i temperamenti previsti dai commi 12 e 13 per la graduale applicazione della nuova disciplina), lo circoscrive espressamente alle sole pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa. Sotto diverso profilo, la diversità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti è del tutto ragionevole, considerata l'eterogeneità delle situazioni poste a raffronto, sussistendo oggettive diversità strutturali nella disciplina delle casse previdenziali dei liberi professionisti e in quella delle casse gestite dall'INPS (Cfr. Corte cost. n. 92/2009)» (App. Sicilia, n. 19/2023).

Il Collegio ritiene maggiormente condivisibili gli argomenti propri dell'ultimo orientamento, al quale aderisce e che, peraltro, risulta consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni d'Appello (*ex multis* Sez. I Appello n. 206/2024 e App. Sicilia n. 19/2023).

A tal riguardo, pur dando atto di un contrasto fra le pronunce delle sezioni di primo grado, l'inesistenza di un contrasto nella giurisprudenza d'appello induce anche a non accogliere la richiesta di deferimento della questione alle Sezioni riunite, *ex art. 114 c.g.c.*, formulata in udienza dall'appellata.

Conseguentemente, l'Istituto previdenziale ha correttamente applicato il sistema di calcolo misto alla quota di pensione a proprio carico, non avendo l'appellata maturato 18 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 1995 presso l'Inps.

In conclusione, l'appello è accolto, restando assorbita ogni altra questione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

Considerata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale nelle pronunce di primo grado e la complessità delle questioni esaminate, si ritiene di compensare le spese fra le parti.

Nulla per le spese di giudizio, stente la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- accoglie l'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 11 settembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

*Carola Corrado**Tammaro Maiello*

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di
detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 23/09/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità
e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 23/09/2024

Il Dirigente

“F.to digitalmente”